

9303/12

N. Sent.

N. Reg. Gen. e N.

Reg. Gen.

23009/09 +
43046/09

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Milano

Sezione III Civile

in persona del Giudice Istruttore dr Giuseppe Blumetti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai numeri di ruolo generale sopra indicati,
promossa la prima con atto di citazione in data 16.2.2009 e decisa il giorno
30.6.2012

Tra

██████████ ██████████, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████ per procura in margine all'atto di citazione e presso di lui

N°	CRON.
10 AGO. 2012	
N° 7768	REP.

UB

domiciliata in Milano, [redacted]

- attore -

e

[redacted], rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] e dall'avvocato [redacted] per procura in calce all'atto di citazione e presso di loro domiciliato in Milano, Via [redacted]

- attore -

e

[redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] e dall'avvocato [redacted] per procura in calce all'atto di citazione e presso di loro domiciliato in Milano, Via [redacted]

- intervenuta -

e

[redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] e dall'avvocato [redacted] per procura in margine alla comparsa di costituzione e presso di loro domiciliato in [redacted], Via [redacted]

- convenuta -

e

2

W3

Motivi della decisione.

Va innanzi tutto considerato che questo processo di cognizione - nel cui ambito sono sorte le contestazioni ora da valutare con sentenza - riguarda lo scioglimento della comunione tra la signora [redacted] e la signora [redacted] sui beni immobili cui si riferisce la quota della signora [redacted] fatta oggetto di un processo esecutivo per espropriazione: questo medesimo processo di cognizione dunque, anche se risulta appunto essersi reso necessario in relazione al processo esecutivo per l'espropriazione della quota della signora [redacted], è senz'altro da riconoscere da tale processo esecutivo nettamente distinto.

Non risulta di conseguenza poter essere qui esaminata alcuna questione attinente ai diritti di credito fatti valere nei confronti della signora [redacted] dovendo ogni questione di tal genere essere presa in esame solo nell'ambito del suddetto processo esecutivo per espropriazione in corso nei confronti della medesima signora [redacted] dal momento che quello è il processo con cui viene perseguito il soddisfacimento forzoso dei diritti di credito verso di lei mentre questo distinto processo di cognizione - appunto a causa della sua natura e del fine con esso perseguito - è invece diretto a farle acquisire o una parte dei beni immobili in comunione corrispondente alla sua quota in modo da consentire poi la vendita nel processo esecutivo della parte così acquisita o una parte del prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili corrispondente a tale quota in modo da consentire nel processo esecutivo la immediata distribuzione della relativa somma.

Peraltro, sulla base degli elementi raccolti in questo processo di cognizione la

separazione dai beni oggetto della comunione tra la signora **Antonella Podavini** e la signora **Daniela Podavini Soldani** di una parte di essi corrispondente alla quota di partecipazione alla comunione stessa della signora **Antonella Podavini** è risultata impossibile a causa della riscontrata indivisibilità in natura di tali beni e pertanto, non essendo state sollevate contestazioni circa tale impossibilità, va ora deciso, essendo invece sorte contestazioni sul punto, se al fine dello scioglimento della comunione debba farsi luogo alla vendita dei beni immobili oggetto della comunione stessa oppure debba essere assegnata la quota della signora **Antonella Podavini** alla signora **Daniela Podavini Soldani** che ne ha fatto richiesta a fronte del pagamento da parte sua di una somma di denaro corrispondente al valore della quota da assegnarsi.

Si osserva dunque che, avendo la signora **Daniela Podavini Soldani** - come si è detto - richiesto l'assegnazione della quota della signora **Antonella Podavini** a fronte del versamento da parte di essa signora **Daniela Podavini Soldani** di una somma pari alla metà del valore dei beni immobili oggetto della comunione tra le medesime signore **Daniela Podavini Soldani** ed **Antonella Podavini** cui la quota si riferisce, sono appunto state sollevate contestazioni in merito alla ammissibilità ed alla convenienza dell'accoglimento di tale istanza dalla signora **Giuseppina Fumagalli**, creditrice della signora **Antonella Podavini** dalla quale il giudizio di scioglimento della comunione è stato instaurato, e dalla **S.r.l. Immobiliare Capati**, altra creditrice della signora **Antonella Podavini** nel giudizio intervenuta.

A questo proposito va osservato che, in base a quanto stabilito dalle

112/113

disposizioni del primo comma dell'art. 1111 c.c., "Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione" e, come previsto dalle disposizioni dell'art. 1116 c.c., "Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite" così da dover trovare applicazione anche per la divisione delle cose comuni le disposizioni dell'art. 718 c.c. in forza delle quali "Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti" e le disposizioni dell'art. 720 c.c. per le quali "Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nella porzione di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto".

Tale disciplina deve ritenersi da applicare anche quando lo scioglimento della comunione relativa ad un bene immobile sia richiesta non da uno dei partecipanti alla comunione ma dai creditori di uno di essi i quali abbiano dato luogo al pignoramento della quota del loro debitore, come consentito dalle disposizioni dell'art. 599 c.p.c., e si siano trovati nella necessità di dare appunto corso alla divisione, come previsto dalle disposizioni dell'art. 600 c.p.c.: nessuna norma esclude invero in questo caso l'applicazione della suddetta disciplina e del resto non risulterebbe potersi giustificare un diverso

trattamento per chi si trovi a partecipare ad una comunione ma non condivida tuttavia le obbligazioni dell'altro o degli altri partecipanti alla medesima comunione.

Anche per questo partecipante alla comunione è da ritenere debba restare assicurato il diritto di ottenere l'attribuzione dell'intero bene, a fronte del pagamento all'altro partecipante dell'eccedenza del valore del bene stesso rispetto al valore della sua quota, e di acquisire la proprietà della quota dell'altro partecipante libera da pesi così come acquisterebbe la proprietà della quota di tale partecipante libera da pesi chi alla acquisizione pervenisse in seguito alla vendita con incanto dell'intero bene compiuta nell'ambito del processo di cognizione concernente lo scioglimento della comunione e come conseguirebbe la proprietà della quota libera da pesi colui al quale la proprietà fosse trasferita per effetto della vendita della quota compiuta nell'ambito del processo esecutivo.

Con l'attribuzione ad uno dei due partecipanti della quota dell'altro si realizza lo scioglimento della comunione, divenendo titolare del diritto di proprietà sul bene immobile un unico soggetto e sostituendosi per l'altro soggetto alla quota del diritto di proprietà sul bene immobile il diritto di proprietà su di una somma pari al valore della quota stessa, senza alcuna lesione dei diritti dei creditori di tale soggetto quando la somma attribuita - sulla quale si trasferisce il vincolo del pignoramento - corrisponda appunto al valore della quota.

Né la astratta ipotizzabilità del ricavo di una maggior somma con la vendita dell'intero bene, con la conseguente astratta ipotizzabilità della suddivisione di una maggior somma tra i partecipanti alla comunione, può ritenersi idonea

a giustificare il sacrificio del diritto del partecipante la cui quota non sia stata pignorata di ottenere in natura la parte del bene corrispondente alla sua quota o appunto la quota dell'altro, e di conseguire così la riunione in un unico soggetto della titolarità del diritto di proprietà, quando la individuazione della somma di denaro pari al valore della quota abbia avuto luogo sulla base di attendibili elementi ed il ricavo di una maggior somma mediante la vendita dell'intero bene rimanga appunto un evento possibile ma non probabile.

Nel caso in esame il valore dei beni immobili oggetto della comunione tra la signora ~~Antonella Podavini~~ e la signora ~~Paola Podavini~~ risulta essere stato individuato dall'Esperto alla cui nomina si è provveduto nel corso di questo processo nella complessiva somma di € ~~17.500,00~~ così che il valore della quota di un mezzo della signora ~~Antonella Podavini~~ è risultato individuabile nella somma di € ~~8.750,00~~.

Alla individuazione del suddetto complessivo valore di € ~~17.500,00~~ l'Esperto è pervenuto diminuendo il valore di € ~~17.500,00~~ determinato per i beni immobili (costituiti da un appartamento e da un box nell'edificio al n. 9 di Via ~~Santeramo Sanese~~) della somma di € ~~8.750,00~~ in cui ha espresso l'incidenza negativa sul predetto valore pieno del diritto di usufrutto del quale ha ritenuto essere titolare la signora ~~Maria Soldani~~ - nata il ~~25/01/1941~~ - su quei medesimi beni immobili.

Si rileva però che quei beni immobili, secondo le risultanze della prodotta documentazione concernente le trascrizioni e le iscrizioni relativamente ad essi compiute, risultano essere stati gravati da usufrutto a favore della signora ~~Angela Maria Soldani~~ nata il giorno ~~15/01/1941~~ è infatti la signora ~~Angela Maria Soldani~~ che risulta avere donato - con atto trascritto in data

27.3.1990 (si veda la nota di trascrizione prodotta tra i documenti contraddistinti con il numero quattro nel fascicolo della signora [redacted] [redacted]) - i suddetti beni immobili alla signora [redacted] [redacted] nata il giorno [redacted] riservando a sé il diritto di usufrutto mentre la signora [redacted] [redacted] risulta avere donato - con atto trascritto in data [redacted] (si veda la nota di trascrizione prodotta sempre tra i documenti contraddistinti con il numero quattro nel fascicolo della signora [redacted] [redacted]) - quei medesimi beni immobili nella nuda proprietà alla signora [redacted] ed alla signora [redacted] [redacted].

Va al riguardo sottolineato che i beni immobili, secondo quanto reso evidente dalla nota di trascrizione dell'atto di donazione compiuto dalla signora [redacted] [redacted] a favore della signora [redacted] [redacted] e della signora [redacted] [redacted], risultano essere stati trasferiti nella nuda proprietà senza alcuna manifestazione di volontà della signora [redacted] [redacted] in merito al diritto di usufrutto e tale silenzio risulta con evidenza essere necessariamente stato determinato dal fatto che la signora [redacted] [redacted] era titolare e poteva disporre solo della nuda proprietà, avendo ella acquistato solo la nuda proprietà ed essendosi la signora [redacted] [redacted] riservata il diritto di usufrutto di cui non risulta - nel brevissimo periodo di tempo trascorso tra il momento della donazione compiuta dalla medesima signora [redacted] [redacted] a favore della signora [redacted] [redacted] ed il momento della donazione compiuta dalla signora [redacted] [redacted] a favore della signora [redacted] [redacted] e della signora [redacted] [redacted] e nemmeno successivamente - avere dismesso la titolarità.

Il valore dei beni immobili oggetto della comunione tra la signora [redacted] e la signora [redacted] Saldani deve pertanto individuarsi, alla luce degli elementi indicati dall'Esperto ma senza tener conto del diritto di usufrutto della signora [redacted] Maria Annunziata Saldani in realtà insussistente, nella somma di € [redacted], dovendo d'altro canto riconoscersi non aver rilievo il diritto di usufrutto a favore della signora [redacted] Angela Maria Saldani nata il giorno [redacted] in considerazione della di lei età e dell'intervenuto (secondo quanto esposto nell'atto di pignoramento della signora [redacted] Giuseppina Fumagalli e dall'età stessa reso verosimile) suo decesso.

Pertanto, avendo chiesto la signora [redacted] Saldani l'attribuzione a suo favore della quota della signora [redacted] Antonella Podavini a fronte del versamento di una somma di denaro pari al valore della quota stessa, deve riconoscersi poter avere luogo tale attribuzione.

La somma di denaro da versarsi da parte della signora [redacted] è tuttavia da individuare non nella somma di € [redacted] che risulta offerta dalla medesima signora [redacted] Saldani sulla base del valore ridotto dei beni stabilito dall'Esperto ma nella somma di € [redacted] corrispondente al valore attribuibile alla quota della signora [redacted] Antonella Podavini in relazione al maggior valore dei beni determinato sempre alla luce degli elementi indicati dall'Esperto una volta tuttavia esclusa l'esistenza di pesi sui beni stessi.

Solo così viene ad essere salvaguardato sia il diritto della signora [redacted] Saldani di ottenere l'attribuzione in natura dei beni oggetto della comunione cui ella partecipa sia il diritto della signora [redacted] e dei suoi creditori di ottenere in luogo della quota della medesima signora

una somma di denaro corrispondente al valore di essa.

Giova peraltro sottolineare che se i beni immobili oggetto della comunione tra la signora [redacted] e la signora [redacted] fossero ancora gravati dal diritto di usufrutto a favore della signora [redacted], la permanenza di tale diritto non risulterebbe idoneo ad incidere sul valore dei beni stessi.

Si osserva infatti, da un lato, che sulla permanenza di quel diritto non influirebbero le vicende del diritto di proprietà concernente i medesimi beni in quanto, come anche chiarito dalla Corte di Cassazione (se ne veda la sentenza n. 27412 in data 13.12.2005), "Qualora con la domanda di divisione si chieda lo scioglimento della comunione non ereditaria avente ad oggetto la contitolarità della nuda proprietà, l'usufruttuario <pro quota> dell'immobile non è parte necessaria del giudizio, atteso che l'usufrutto e la nuda proprietà, costituendo diritti reali diversi, danno luogo - ove spettino a più persone - a un concorso di <iura in re aliena> sul medesimo bene e non anche ad una comunione in senso proprio, configurabile in presenza della contitolarità del medesimo diritto reale (1100 cd. civ.) ed alla quale è correlato il giudizio di divisione, che è volto alla trasformazione del diritto ad una quota ideale (della proprietà o di altro diritto reale limitato) in un diritto esclusivo (di proprietà o di altro diritto reale limitato) su beni individuali".

D'altro canto, tuttavia, la signora [redacted], se ancora viva, avrebbe un'età così avanzata da rendere ininfluyente, al fine della appetibilità dei beni immobili oggetto della comunione tra la signora [redacted] e la signora [redacted], l'esistenza di un suo diritto di usufrutto su quei medesimi beni.

Si osserva infine essere pur vero che non si può escludere possa la vendita dei beni immobili oggetto della comunione tra la signora [redacted] e la signora [redacted] dare luogo al ricavo di una somma maggiore di quella di € [redacted] corrispondente al valore complessivo dei beni stessi determinato secondo le indicazioni fornite dall'Esperto ma non risulta essere stato dalle parti addotto alcun elemento idoneo a far configurare tale maggior ricavo come probabile, stante anche l'attuale fase recessiva del mercato immobiliare.

Deve dunque disporsi che si proceda alla assegnazione della quota della signora [redacted] sui beni immobili oggetto della comunione tra lei e la signora [redacted] a favore di quest'ultima con provvedimento da assumersi da parte del Giudice Istruttore, dinanzi al quale vanno rimesse le parti con separata ordinanza, una volta verificato l'avvenuto versamento - entro il termine da stabilirsi dal Giudice Istruttore - da parte della signora [redacted] della somma di € [redacted] e di un'ulteriore somma - da determinarsi dal Giudice Istruttore - per le spese necessarie per il trasferimento del bene.

Lo scioglimento della comunione si compirà poi o con l'attribuzione della intera somma versata dalla signora [redacted] alla signora [redacted] una volta sempre riconosciuta la permanenza sulla somma del vincolo costituito dal pignoramento eseguito sulla quota del bene immobile, o con l'attribuzione alla signor [redacted] di una parte minore della somma stessa, qualora fosse da riconoscere non corrispondere al valore della quota di partecipazione della signora [redacted] alla comunione la quota del diritto di proprietà della signora

_____ a lei assegnata a causa delle spese necessarie per liberare la quota stessa da vincoli ad essa inerenti, o con il riconoscimento dell'obbligo della signora _____ del pagamento di ulteriori somme di denaro, qualora fosse da riconoscere dover su di lei gravare ulteriori spese concernenti lo scioglimento della comunione.

Quindi, mentre ora la signora _____ e la signora _____ risultano partecipare alla comunione sui beni immobili secondo la quota di una metà per ciascuna, è destinata a diventare proprietaria esclusiva di quei medesimi beni, in seguito al versamento della sopra indicata somma di denaro, la signora _____ ed invece alla signora _____ è destinata ad essere attribuita la somma da corrisondersi dalla signora _____ a fronte della attribuzione a suo favore dell'altra quota del diritto di proprietà.

Peraltro, come si è accennato, dalla somma destinata ad essere versata dalla signora _____ a fronte della attribuzione a suo favore della quota della signora _____ andrà detratta la somma necessaria per ottenere la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni compiute solo su quella medesima quota nei confronti della signora _____.

D'altro canto, tuttavia, sulla signora _____ è destinata a gravare una parte dell'onere costituito dall'ammontare del compenso liquidato a favore dell'Esperto la cui attività è risultata necessaria per l'acquisizione di elementi idonei a far individuare il valore dei beni oggetto della comunione: invero, è presumibile - in mancanza di alcuna osservazione rilevante in proposito - che tale onere si sarebbe reso necessario anche se i partecipanti

alla comunione si fossero accordati per lo scioglimento di essa mediante un negozio tra essi concluso e sarebbe stato anche in questo caso suddiviso secondo le loro quote di un mezzo ciascuna di partecipazione alla comunione stessa.

E' comunque evidente che alla signora [REDACTED], la quale ha scelto di chiedere l'attribuzione della quota della signora [REDACTED] e non la vendita dei beni per poi chiedere l'attribuzione della metà del ricavato (metà - lo si ripete - su cui non sarebbero comunque andate ad incidere le spese da rimborsarsi all'acquirente per la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie sulla quota della signora [REDACTED] [REDACTED], data la necessaria incidenza delle spese stesse sulla metà destinata a quest'ultima), non risulterà spettare alcun rimborso delle spese relative al trasferimento a suo favore della quota della signora [REDACTED] [REDACTED] come nessun rimborso spetterebbe all'acquirente dei beni oggetto della comunione se fossero posti in vendita e venduti ad un terzo.

Peraltro, nel caso in cui la signora [REDACTED] [REDACTED] non confermasse la sua offerta - per una somma necessariamente non inferiore ad € [REDACTED] - o non versasse la somma oggetto dell'offerta stessa nel termine stabilito, dovrà farsi luogo alla vendita dei beni immobili per un prezzo minimo non inferiore ad € [REDACTED] al primo esperimento ed alla successiva suddivisione del ricavato secondo i criteri appena richiamati.

Per quanto riguarda le spese sostenute dalle parti per questo giudizio si osserva che, non potendosi escludere debbano essere prese in esame con una ulteriore sentenza le contestazioni cui fosse dato luogo circa la assegnazione della somma versata dalla signora [REDACTED] [REDACTED] o

circa la divisione della somma ricavata dalla vendita dell'intero bene (qualora il versamento della somma offerta non fosse compiuto nel termine destinato ad essere fissato dal Giudice Istruttore), la liquidazione di esse e la attribuzione del relativo onere deve essere stabilito o con tale sentenza mediante la quale il processo venga definito o con il provvedimento destinato ad essere in proposito assunto - in mancanza di contestazioni - dal Giudice Istruttore.

Dovrà allora comunque trovare applicazione il principio individuato dalla Corte di Cassazione (se ne veda la sentenza n. 925 in data 10.2.1979) secondo cui "Nella ripartizione delle spese dei giudizi di divisione vanno posti a carico della massa da dividere solo gli oneri relativi ad atti di interesse comune, mentre quelli derivanti da questioni sollevate in funzione di interessi particolari restano assoggettate alla regola della soccombenza".

Peraltro, dovendo pur essere necessariamente individuata in tutti i suoi elementi l'obbligazione relativa al pagamento delle somme resesi necessarie nell'interesse comune per lo scioglimento della comunione, dovrà essere necessariamente anche individuato sia il soggetto a favore del quale tale obbligazione vada adempiuta sia il soggetto il quale risponda con i beni del suo patrimonio per l'adempimento dell'obbligazione stessa.

Nel caso in esame deve ritenersi che le spese sostenute dalla signora [redacted] per l'instaurazione di questo processo di cognizione finalizzato allo scioglimento della comunione tra la signora [redacted] e la signora [redacted], processo resosi necessario al fine dell'ulteriore svolgimento del processo esecutivo per espropriazione concernente la quota della signora [redacted], andranno rifeuse da

WS

quest'ultima.

Infatti l'attività svolta dalla signora [redacted] relativamente a questo processo di cognizione consentirà l'attribuzione a favore della [redacted] di una somma pari al valore della di lei quota dei beni comuni ed è destinata a risultare aver costituito il presupposto indispensabile per consentire abbia ulteriore svolgimento il processo esecutivo: d'altro canto lo scioglimento della comunione, che ognuno dei partecipanti alla comunione ha in generale il diritto di ottenere e che può essere raggiunto dagli stessi anche mediante un negozio, nel caso in esame ha dovuto essere necessariamente perseguito mediante un giudizio a causa del pignoramento da cui era stata colpita la quota della signora Antonella Podavini.

Le spese per il giudizio risultano quindi essersi rese necessarie per una situazione cui la signora Antonella Podavini ha dato causa e pertanto solo sulla medesima signora Antonella Podavini è da ritenere debba gravare l'onere alle spese stesse relativo.

La signora [redacted] potrà perseguire il soddisfacimento del diritto relativo a tali spese, diritto destinato ad essere sancito con la sentenza conclusiva di questo processo di cognizione o con il provvedimento del Giudice Istruttore con il quale la conclusione abbia luogo in mancanza di contestazioni da esaminarsi con sentenza, nell'ambito del processo esecutivo in corso per l'espropriazione del bene della signora Antonella Podavini, bene costituito in origine dalla sua quota dei beni immobili oggetto della comunione tra lei e la signora [redacted] e poi dalla somma destinata ad essere attribuita in luogo di tale quota alla medesima signora [redacted] facendo valere il privilegio speciale previsto dalla disposizioni

dell'art. 2770 c.c..

Dovrà invece considerarsi che l'attività processuale svolta dalla [REDACTED] non appare aver risposto ad un interesse comune a tutte le parti.

Infine, né in capo alla signora [REDACTED] appare configurabile il diritto di ottenere la rifusione da alcuno delle spese sostenute per questo processo di cognizione, essendo stato nei di lei confronti esercitato da parte di chi al processo ha dato corso il diritto dei partecipanti alla comunione di chiedere lo scioglimento della comunione stessa, né a carico della medesima signora [REDACTED] appare configurabile l'obbligo della rifusione a favore di alcuno delle spese di questo processo, non essendosi la signora [REDACTED] opposta allo scioglimento della comunione.

P.Q.M.

il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa,
dispone che si proceda alla assegnazione della quota di [REDACTED] sui beni immobili oggetto della comunione tra lei e [REDACTED] a favore di quest'ultima con provvedimento da assumersi da parte del Giudice Istruttore, dinanzi al quale rimette le parti con separata ordinanza, una volta verificato l'avvenuto versamento - entro il termine da stabilirsi dal Giudice Istruttore - da parte di [REDACTED] della somma di € [REDACTED] corrispondente al valore della quota stessa e di un'ulteriore somma - da determinarsi dal Giudice Istruttore - per le spese necessarie per il trasferimento di tale bene.

Dispone si dia corso con provvedimento da assumersi da parte del Giudice Istruttore alla vendita dei predetti beni immobili per il prezzo - al primo esperimento - di € [redacted] qualora non venisse confermata l'istanza di [redacted] [redacted] di attribuzione della quota di [redacted] e non venisse effettuato il versamento da parte della medesima [redacted] della somma di € [redacted] per tale attribuzione.

Milano, 30.6.2012.

Il Giudice

Ugo Giuseppe Alenutti

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in Cancelleria
OGGI 10-8-2012

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

[Signature]
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
d.s.sa Antonella FRANCIOSI

N°	CRON.
10 AGO. 2012	
N°	REP.
7748	

FATTO AVVISO TELEMATICO IL <u>10-8-2012</u> DA <i>[Signature]</i>
--